



AIDI - AIFI - AIOraO - AIP - AITA - AITeP - AITN - AITNE - AITO - AITeRP - AMPI - ANAP - ANDID - ANEP - ANPeC - ANTEL, ASSIATEL, AITIC - ANTOI - ANUPI - AsNAS - FeNAAS - FIOTO - FITeLaB - FLI - UNID - UNPISI

Definizione di atto sanitario e di attività riservate ai Professionisti Sanitari

1. Si definisce “atto sanitario” qualsiasi attività, rivolta al singolo individuo, a gruppi o alla collettività, di prevenzione, analisi del rischio (valutazione, gestione e comunicazione), nonché di prescrizione connessa alla salute ed alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro; attività di diagnosi, cura e assistenza di qualsiasi condizione modificante lo stato di salute della Persona ed in condizioni di comprovata disabilità, nella prospettiva tracciata dalla Classificazione Internazionale del Funzionamento, secondo le indicazioni dell’OMS; qualsiasi attività volta alla prevenzione, educazione e formazione alla salute, valutazione, cura, assistenza di qualsiasi condizione, anche con l’utilizzo di tecnologie avanzate di supporto alle funzioni vitali e con la collaborazione di personale di supporto, palliazione, abilitazione, riabilitazione e rieducazione di alterazioni strutturali o funzionali, anche con l’ausilio di dispositivi medici, che comportino limitazioni delle attività e/o restrizioni della partecipazione sociale relative a qualsiasi condizione psicofisica di vita della Persona stessa, nel suo ambiente naturale e sociale.
2. Tutti gli “atti sanitari”, così come definiti al punto 1, sono da considerarsi attività riservate ai Professionisti Sanitari¹.
3. Ciascuna Professione Sanitaria, con titolarità e autonomia, agisce gli atti sanitari secondo il proprio campo di attività e responsabilità definito dalla normativa vigente.

¹ chiaramente qui si intendono le 27 professioni sanitarie, compresi quindi medici, odontoiatri, psicologi, veterinari, farmacista e le 22 professioni organizzate nelle 4 aree